


Il bilancio consolidato

Prof. Alessandro Montrone
Università degli Studi di Perugia






Le operazioni per la redazione del BC


Una corretta opera di redazione del BC implica l'attuazione, competente e rispettosa di norme e principi, di una rigida sequenza di operazioni, ossia:

- 1) definizione dell'area di consolidamento;
- 2) omogeneizzazione dei bilanci da integrare riguardo:
 - ◆ data di chiusura;
 - ◆ modelli e contenuto di SP e CE;
 - ◆ criteri di valutazione;
 - ◆ unità di conto;
- 3) eliminazione dei valori derivanti da operazioni interne al gruppo;
- 4) consolidamento delle partecipazioni secondo i metodi integrale, sintetico o proporzionale.**



Il BC nei Principi Contabili Internazionali


La materia relativa alla redazione del BC è trattata **fino a tutto il 2013** dallo **IAS 27** “**Consolidated and separate financial statements**”, che risalente al 1988, è stato riveduto nella forma nel 1994, oltre ad aver subito alcuni emendamenti nel 1998 e nel 2000, ed è, infine, stato sostituito con una nuova versione nel 2004, poi leggermente modificata nel 2008.



Il BC nei Principi Contabili Internazionali


Con decorrenza dal periodo amministrativo che inizia dal 1/1/2014 o dopo, lo IAS 27 è sostituito dal **IFRS 10** (Consolidated Financial Statements), pubblicato in data 11/5/2011.

L'adozione è avvenuta con il regolamento UE n. 1254/2012.



Il BC nei Principi Contabili Internazionali


Tuttavia, non è sufficiente il riferimento al **IFRS 10**, atteso che esso non si occupa delle problematiche relative ai metodi di contabilizzazione delle aggregazioni di imprese (*business combinations*) ed ai loro effetti sul consolidamento, ivi compreso l'avviamento dallo stesso emergente; a tal fine si fa rinvio a quanto indicato nel **IFRS 3 (Business combinations)**, pubblicato nel 2004 e poi revisionato già nel 2008.



IAS 28 e IFRS 11

Nella soluzione delle problematiche inerenti la costruzione del BC vanno anche considerati:

- **IAS 28 (Investments in Associates and Joint Ventures)**, pubblicato nel 2011 e che sostituisce i previgenti IAS 28 (“Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate”) e IAS 31 (“Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture”);
- **IFRS 11 (Joint Arrangements)**.




Il consolidamento delle partecipazioni

Fase centrale del processo di costruzione del BC.

Applicazione di diversi metodi di consolidamento in base al ruolo della partecipata nel gruppo:

- 1) controllata dalla capogruppo ed inclusa nell'area di consolidamento ⇒ **consolidamento integrale**;
- 2) controllata dalla capogruppo ma esclusa dall'area di consolidamento ⇒ **consolidamento sintetico**;
- 3) collegata ⇒ **consolidamento sintetico**;
- 4) controllata congiuntamente con altri soci, in base ad accordi con essi ⇒ **consolidamento proporzionale**;
- 5) non è controllata né collegata.




Il consolidamento integrale delle partecipazioni di controllo

Il consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate incluse nell'area di consolidamento va attuato con il metodo della integrazione globale (art. 31 del D.Lgs. n. 127/91, **IFRS 10).**




Vanno ripresi **integralmente** gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri.



Il consolidamento integrale delle partecipazioni di controllo

*Non ogni posta presente nei bilanci delle singole società entra nel BC: oltre alle elisioni già note, vanno eliminate le partecipazioni delle imprese incluse contro le corrispondenti frazioni di p.n., **sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è per la prima volta inclusa nel BC.***

Così i valori sinteticamente espressi nella posta "Partecipazioni di controllo" del bilancio della capogruppo, trovano analitica espressione in BC.



Art. 33, c. 1, modificato da recepimento Dir. 2013/34/UE

L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti **alla data di acquisizione o** alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.


Art. 31, c. 2, lett. a): *sono eliminate “le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste”.*


Esempio (X controlla Y al 100%)

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	200	Utile	20
Totale	520	Totale	520


STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale netto	200
Magazzino	90		
Immobili	110		
Totale	280	Totale	280

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	110	Utile	20
Totale	600	Totale	600






Due rilevanti ipotesi semplificatrici:



- 1) la partecipazione è iscritta nel bilancio di X ad un valore perfettamente coincidente con quello del p.n. contabile di Y;
- 2) il controllo è dato da una partecipazione totalitaria di X in Y.


Nella realtà è fortemente probabile che una, se non entrambe, di dette condizioni non si verifichi, generando problematiche che trovano soluzione nelle disposizioni del legislatore e nelle indicazioni dei principi contabili nazionali ed internazionali.



Valore iscrizione partecipazione in bilancio capogruppo

Si possono verificare tre situazioni, a seconda che detto valore risulti = > < rispetto alla relativa frazione di p.n. della controllata.


Le divergenze dipendono dalla possibilità, ex art. 2426 c.c., di iscrivere le partecipazioni al costo o al p.n.: nel primo caso, sorgono inevitabilmente scostamenti, positivi o negativi, in sede di consolidamento, a meno di una improbabile coincidenza delle due valutazioni.



Le differenze di consolidamento

Mentre in caso di eguaglianza vale la precedente esemplificazione, nelle altre due ipotesi si determina una differenza che, a norma dell'art. 33, comma 2, **deve essere imputata nel BC, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse.**





L'eventuale valore che non risulti così allocabile...

- se **negativo** (partecipazione < frazione netto), può iscriversi:
 - a) in una voce del p.n. denominata "Riserva di consolidamento";
 - b) quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, nella voce "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".




L'eventuale valore che non risulti così allocabile...


- se **positivo** (partecipazione \gt frazione netto), può essere iscritto:

1) in una voce dell'attivo denominata ~~"Differenza da consolidamento"~~

"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico;

~~2) esplicitamente in detrazione della "Riserva di consolidamento", fino a concorrenza della stessa.~~






Profonda modifica dell'art. 33 c.3 per effetto del recepimento della Direttiva 2013/34/UE

La differenza **positiva** viene denominata secondo la sua vera natura, quella di **“avviamento”** e viene meno la detrazione dalla riserva di consolidamento, foriera sia di problemi concettuali che di trasparenza.

Viene poi esplicitamente prevista l'alternativa della imputazione tra i componenti negativi di CE.



L'avviamento va ammortizzato si sensi dell'art. 2426, c.1, n. 6

*L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua **vita utile**; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a **dieci anni**. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.*




Sulla base dello IFRS 3 (2008)

...le imprese acquisite devono essere contabilizzate secondo il metodo dell'acquisizione (**acquisition method**):

L'applicazione di tale metodo è articolata in quattro fasi, alle quali se ne può aggiungere una preliminare, ossia:

- riconoscimento della fattispecie della aggregazione di imprese;
- determinazione dell'acquirente (*acquirer*);
- individuazione della data di acquisizione (*acquisition date*);
- individuazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività assunte e di qualsiasi partecipazione di minoranza (*non-controlling interests*) nella entità acquisita;
- individuazione e misurazione dell'avviamento o del provento derivante da un acquisto concluso a prezzi favorevoli (*gain from a bargain purchase*).




Fase preliminare

Per capire se si è in presenza di una aggregazione di imprese, occorre partire dalla definizione fornita dal principio contabile, secondo il quale essa è una **transazione o un altro accadimento nel quale un acquirente ottiene il controllo su uno o più business.**


Gli accadimenti economici che possono condurre a questo risultato sono:

- trasferendo disponibilità liquide, mezzi equivalenti o altre attività (incluse le attività nette che costituiscono un'attività aziendale);
- assumendo passività;
- emettendo interessenze;
- fornendo più tipi di corrispettivi; o
- senza trasferimento di corrispettivi, inclusa l'acquisizione unicamente per contratto.




Fase 1: determinazione dell'acquirente (*acquirer*)

Per ogni aggregazione di imprese una delle entità coinvolte va identificata come acquirente (*acquirer*).
Ciò è possibile applicando le indicazioni dello IAS 27 sul concetto di controllo: **potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.**




Fase 2: individuazione della data di acquisizione (*acquisition date*)

La data dell'acquisizione è definita come quella nella quale l'acquirente ottiene il controllo sull'entità acquisita, il che avviene generalmente all'atto del trasferimento del corrispettivo, acquisizione delle attività e assunzione delle passività della acquisita medesima.




Fase 3: individuazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività assunte e di qualsiasi partecipazione di minoranza (*non-controlling interests*) nella entità acquisita

Le attività e passività identificabili vanno valutate sulla base dei loro fair value alla data di acquisizione, mentre le partecipazioni “non di controllo” possono essere valutate, in alternativa, sulla base della corrispondente quota del valore della attività e passività identificabili della entità acquisita (che è l'impostazione propria anche del previgente IFRS 3) o al fair value (in accordo con le indicazioni degli US GAAP).




Fase 4: individuazione e misurazione dell'avviamento o del provento derivante da un acquisto concluso a prezzi favorevoli (*gain from a bargain purchase*)

La quantificazione dell'avviamento risultante da una aggregazione di imprese, nell'impostazione della precedente versione dell'IFRS 3, deriva dal confronto tra il costo della aggregazione e la quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* delle attività e passività dell'acquisita.




Con l'IFRS (2008) la formula per misurare l'avviamento diviene:

$$\begin{aligned} & \text{Corrispettivo trasferito} \\ & + \\ & \text{Valore di ogni partecipazione "non di controllo"} \\ & + \\ & \text{Fair value di ogni partecipazione già detenuta} \\ & \text{nell'entità acquisita} \\ & - \\ & \text{Fair value delle attività e passività identificabili} \\ & \text{dell'entità acquisita} \end{aligned}$$




A chiarimento della formula, va precisato che...

... è necessario includere nel calcolo dell'avviamento anche gli interessi “non di controllo” e sottrarre tutto il *fair value* (non la sola quota di spettanza dell'acquirente) delle attività e passività identificabili dell'acquisita, in quanto queste partecipazioni di minoranza possono, secondo l'IFRS 3 (2008), essere valutate, alternativamente, con un criterio da scegliere tra il *fair value* e la corrispondente quota del valore della attività e passività identificabili della entità acquisita.




Quindi ...

... mentre nell'impostazione di calcolo indicata nell'IFRS 3 (2008) con l'*acquisition method* si ragiona a livello "globale", con l'IFRS 3 (2004) e, quindi, con il *purchase method*, il focus era sulla sola quota di pertinenza dell'acquirente.



Esempio

- ❖ nel 20X0, la società A acquista una partecipazione del 30% nella società B (senza ottenerne il controllo) per un corrispettivo di €. 64.000, a fronte di un *fair value* delle attività e passività identificabili di B pari ad €. 200.000;
- ❖ nel 20X5, la società A acquisisce una ulteriore partecipazione del 50% nella società B, raggiungendone pertanto il controllo, contro un corrispettivo di €. 150.000, a fronte di un *fair value* (alla data di acquisizione) delle attività e passività identificabili di B pari ad €. 240.000;
- ❖ il *fair value* della precedente partecipazione del 30% iscritto nel bilancio di A era di €. 80.000;
- ❖ il *fair value* della partecipazione di minoranza (il residuo 20%) è valutato per €. 56.000.



Esempio


	%PN	FV
Corrispettivo trasferito (+)	150.000	150.000
Valore partecipazione “non di controllo” (+)	48.000(*)	56.000
<i>Fair value</i> partecipazione già detenuta (+)	80.000	80.000
Totale (=)	278.000	286.000
<i>Fair value</i> attività e passività identificabili (-)	240.000	240.000
Avviamento (=)	38.000	46.000

dove:

%PN: valutazione della partecipazione “non di controllo” sulla base della corrispondente quota del valore della attività e passività identificabili della entità acquisita


FV: valutazione della partecipazione “non di controllo” sulla base del *fair value*

(*) $240.000 \times 20\% = 48.000$



Quindi ...

- l'avviamento differisce in conseguenza del diverso criterio di valutazione delle partecipazioni di minoranza, il che rende necessaria la loro inclusione nella formula di calcolo dell'avviamento.
- pur essendo avvenuta l'acquisizione della società B in due fasi, l'avviamento viene calcolato in un'unica soluzione, con riferimento alla data di acquisizione del controllo (anno 20X5).



Applicando l'IFRS 3 (2004) al medesimo caso, il calcolo sarebbe stato il seguente:

Anno 20X0

Costo partecipazione (30%):	64.000 (+)
Corrispondente frazione PN (30% di 200.000):	60.000 (-)


Avviamento :	4.000 (=)

Anno 20X5

Costo partecipazione (50%):	150.000 (+)
Corrispondente frazione PN (50% di 240.000):	120.000 (-)


Avviamento :	30.000 (=)

Avviamento totale = 4.000 + 30.000 = 34.000




Si può osservare come:

- il calcolo prenda in considerazione i soli interessi dell'acquirente; inoltre, essendo l'acquisizione avvenuta in due distinte fasi, l'avviamento è stato calcolato separatamente per ciascuna di esse, tranne poi sommare i due valori ottenuti, così come richiesto dall'IFRS 3 (2004).
- ciò determina un valore di avviamento ancora diverso dai due calcolati sulla base dell'IFRS 3 (2008).



Differenza positiva (costo > patrimonio netto):

- se il > costo pagato è conseguenza di una prospettiva futura favorevole, la differenza va imputata in una voce dell'attivo, denominata ~~“Differenza da consolidamento”~~ **“Avviamento”**, che non sarà sottoposta ad ammortamento (escluso dallo IFRS 3), ma solo rettificata nella misura delle riduzioni durevoli di valore progressivamente accumulate (*impairment*);
- se, invece, il > costo è imputabile ad un “cattivo affare”, non ci sono differenze sostanziali, se non l'imputazione al CE di perdite di valore, quando non della completa svalutazione, dell'avviamento.



Differenza negativa (costo < patrimonio netto):


Sia in caso di previsione di costi o perdite future, sia in caso della conclusione di un “buon affare” in sede di acquisizione della partecipazione di controllo, essa si configura come un **provento da riportare immediatamente ed integralmente a conto economico**



Comparando...




... si evidenzia che i principi nazionali si basano sul principio della prudenza e sono orientati al lungo periodo, mentre nei principi internazionali non si prevede alcuna imputazione a riserve o fondi, ma si tende a rilevare le differenze direttamente nel CE e l'informazione è rivolta all'immediato.



L'esame delle cause economiche sottostanti la differenza contabile



Una volta appurate dette cause, il corretto redattore del BC dovrebbe optare, tra le soluzioni consentite, per quella che permette di meglio rappresentare la situazione del gruppo.




Una differenza da sopravvalutazione (o sottovalutazione) di attività e passività in capo alla partecipata, può essere motivata da:

a) mancata applicazione di corretti criteri di valorizzazione;

b) diversità tra valore contabile e valore corrente delle attività e passività della controllata alla data di acquisto della partecipazione;

c) mutamento del sistema dei valori compreso nel capitale di funzionamento della controllata, una volta inserito nel più ampio sistema dei valori del BC.




1) Mancata applicazione di corretti criteri di valorizzazione:

“Patologia” nella formazione dei valori di bilancio, con insorgenza di riserve occulte, in caso di sottovalutazione di attività e sopravvalutazione di passività, o di annacquamenti di capitale, nell’ipotesi inversa.



Preventiva revisione delle attività e passività della controllata, da effettuare nella fase preparatoria di omogeneizzazione dei criteri di valutazione.




2) Diversità tra valore contabile e valore corrente di attività e passività controllata alla data di acquisto della partecipazione:

Risolto il problema di cui al punto 1, la sussistenza di uno scostamento tra p.n. di bilancio così revisionato e p.n. espresso a valori correnti implica la rivalutazione e/o svalutazione analitica di attività e passività.

Ai sensi dell'art. 33, c. 1, l'eliminazione delle partecipazioni in contropartita delle corrispondenti frazioni del p.n. *"è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento"*.


Il corrispettivo pagato per la partecipazione tiene conto del valore corrente dei beni della nuova controllata, iscritti nel bilancio di quest'ultima ad un costo "remoto e inferiore".



2) Diversità tra valore contabile e valore corrente di attività e passività controllata alla data di acquisto della partecipazione:

Secondo l'OIC, l'eccedenza del costo al momento dell'acquisto rispetto al valore netto contabile a quella data non va confusa con l'avviamento: infatti, è ragionevole assumere che una parte del prezzo ha inteso pagare il valore corrente del patrimonio.


Attenzione: si finisce per includere in un bilancio a costi storici (quale è il BC) delle valutazioni a valori correnti, ma questo è un limite comune a qualsiasi bilancio a costi storici, in cui poste della medesima natura ricevono una diversa valorizzazione non solo a causa delle loro intrinseche caratteristiche e qualità, ma anche in relazione al differente tempo di acquisizione.



3) Mutamento del sistema dei valori compreso nel capitale di funzionamento della controllata, una volta inserito nel BC:

Il BC è un bilancio di esercizio di "secondo livello", redatto in ipotesi di funzionamento dell'entità economica "gruppo", **nel quadro del quale le ipotesi poste alla base delle valutazioni effettuate nel bilancio di "primo livello" dell'entità "impresa" possono, in tutto o in parte, perdere significato.**


***Esempio:** un macchinario del quale è prossima la cessione ad un'altra società del gruppo è valutato nel bilancio dell'impresa come attività corrente, ma nel BC esso assume la qualifica di immobilizzazione, atteso che nel quadro del gruppo conserva la natura di bene strumentale e duraturo.*



La differenza negativa, non riconducibile a diversi valori di attività e passività, può essere dovuta a:


- 1) ottenimento di **condizioni vantaggiose** nell'acquisizione della partecipazione (pagamento di una somma inferiore a quella altrimenti dovuta);
- 2) presenza di un **avviamento negativo** a causa di insoddisfacenti prospettive reddituali o di una squilibrata situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata.






1) acquisto a condizioni vantaggiose

- **secondo il D.Lgs. n. 127/91**, “Riserva da consolidamento”;
- **secondo lo IFRS 3**, come provento da riportare immediatamente ed integralmente a conto economico.



2) avviamento negativo

- **secondo il D.Lgs. n. 127/91**, nella voce “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”, in attesa dei prevedibili andamenti economici sfavorevoli;
- **secondo lo IFRS 3**, sempre come provento da riportare immediatamente ed integralmente a conto economico.




La differenza positiva, non riconducibile a diversi valori di attività e passività, può essere dovuta a:

1) ottenimento di **condizioni sfavorevoli** nell'acquisizione della partecipazione (prezzo superiore a quello altrimenti dovuto);


2) presenza di un **avviamento positivo**.






1) acquisto a condizioni sfavorevoli

- **secondo il D.Lgs. n. 127/91**, ~~in detrazione della “Riserva da consolidamento”, fino alla concorrenza della medesima;~~
- Con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE è esplicitamente prevista **l’attribuzione in tutto o in parte, della differenza al conto economico.**



1) acquisto a condizioni sfavorevoli


- **secondo lo IFRS 3**, imputando al conto economico la completa e immediata svalutazione dell'avviamento (o, per meglio dire, presunto tale), applicando la procedura di *impairment*.



2) avviamento positivo

“Differenza di consolidamento”,
«Avviamento» che ha giustificato il
sostenimento di un costo di acquisto
della partecipazione superiore alla
corrispondente quota del p.n. contabile,
opzione questa avvalorata anche dai
principi contabili internazionali (ma con
impairment).






Esempio differenza negativa

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	180		
Totale	500	Totale	500

X controlla Y
con 100%

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale netto	200
Magazzino	90		
Immobili	110		
Totale	280	Totale	280

Differenza
negativa
pari a 20




a) imputazione ai singoli beni della società controllata:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	90		
Totale	580	Totale	580

Il valore degli immobili della controllata è stato ridotto della differenza di 20 (da 110 a 90).


NB: soluzione rispettosa della legislazione e dei principi contabili, nazionali e internazionali.



b) in caso di “buon affare”:

b1) secondo la legislazione nazionale, iscrizione in una apposita voce del patrimonio netto, denominata “Riserva di consolidamento”:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	110	Riserva di consolidamento	20
Totale	600	Totale	600




b) in caso di “buon affare”:

b2) secondo gli IAS/IFRS, immediata iscrizione in conto economico come provento:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	110	Utile	20
Totale	600	Totale	600


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
.....		Provento da consolidamento	20
Utile	20	
Totale	Totale



c) in previsione di futuri risultati economici sfavorevoli:

c1) secondo la legislazione nazionale, inserimento della differenza nel “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”:


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	110	Fondo consolidamento R.O.F.	20
Totale	600	Totale	600



c) in previsione di futuri risultati economici sfavorevoli:



c2) secondo gli IAS/IFRS, come nel caso di “buon affare”, immediata iscrizione della differenza in conto economico come provento (vedi esempio punto b2).




Esempio differenza positiva

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	80
Partecipazione Y	210		
Totale	530	Totale	530

X controlla Y
con 100%

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale netto	200
Magazzino	90		
Immobili	110		
Totale	280	Totale	280


Differenza
positiva
pari a 10



a) imputazione ai singoli beni della società controllata:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	80
Immobili	120		
Totale	610	Totale	610


Il valore degli immobili della controllata è stato aumentato della differenza di 10 (da 110 a 120).
NB: soluzione rispettosa della legislazione e dei principi contabili, nazionali e internazionali.



b) in caso di “cattivo affare”:

b1) secondo la legislazione nazionale, iscrizione in esplicita riduzione della “Riserva di consolidamento”, fino a concorrenza della stessa:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	80
Immobili	110	Riserva di consolidamento	-10
Totale	600	Totale	600



b) in caso di “cattivo affare”:

b1) secondo la legislazione nazionale, con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, con attribuzione, in tutto o in parte, della differenza a conto economico.

b) in caso di “cattivo affare”:

b2) secondo gli IAS/IFRS, imputando al CE le perdite di valore, quando non la completa svalutazione, dell'avviamento (o, meglio, presunto tale):



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	80
Immobili	110	Perdita	-10
Totale	600	Totale	600


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Svalutazione	10
.....
.....	Perdita	10
Totale	Totale

c) in previsione di futuri risultati economici favorevoli:

c1) secondo la legislazione nazionale, inserimento della differenza nella voce dell'attivo "Differenza da consolidamento" «Avviamento», da sottoporre ad ammortamento:


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	80
Immobili	110	Perdita	-1
Avviamento	9		
Totale	609	Totale	609


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Ammortamento avviamento	1
.....	
.....	Perdita	1
Totale		Totale	



c) in previsione di futuri risultati economici favorevoli:

c2) secondo gli IAS/IFRS il trattamento è analogo, con l'unica variante della esclusione del processo di ammortamento, non più accettato per l'avviamento, il quale viene unicamente sottoposto all'eventuale *impairment*, nella misura anno per anno reputata congrua.






Gli interessi degli azionisti di minoranza

In presenza di partecipazioni non totalitarie, nel consolidamento integrale occorre **iscrivere gli interessi degli azionisti di minoranza delle controllate.**

Il comma 3 dell'art. 32 prescrive che l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi va iscritto in una voce del p.n. denominata "**Capitale e riserve di terzi**"

Il comma 4 stabilisce che la parte del risultato economico consolidato corrispondente alle citate partecipazioni va allocata nella voce "**Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi.**"



Gli interessi degli azionisti di minoranza




Sostanzialmente analoga è l'impostazione data nello **IFRS 10**.

Esempio (X controlla Y al 70%):

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	160
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	140		
Totale	460	Totale	460

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale sociale	160
Magazzino	90	Riserve	40
Immobili	130	Utile	20
Totale	300	Totale	300

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	240
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	130	Utile gruppo	14
		Capitale e riserve di terzi	60
		Utile di terzi	6
Totale	620	Totale	620




Successivamente al primo consolidamento...

...il patrimonio di spettanza delle minoranze si modifica per effetto delle quote di loro competenza del reddito d'esercizio (al netto dei dividendi distribuiti) e di altre variazioni del capitale netto.

Pertanto, proseguendo nell'esempio, si ipotizzi che l'anno dopo la società Y abbia:

- interamente mandato a riserve l'utile del 20X0;
- prodotto un utile pari a 10.




Esempio anno successivo:

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	160
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	140		
Totale	460	Totale	460

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	30	Debiti	80
Crediti	60	Capitale sociale	160
Magazzino	90	Riserve	60
Immobili	130	Utile	10
Totale	310	Totale	310

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	80	Debiti	240
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	130	Utile gruppo portato a nuovo	14
		Utile gruppo	7
		Capitale e riserve di terzi	66
		Utile di terzi	3
Totale	630	Totale	630

L'utile di 20 del 20X0, destinato da Y a riserve, è stato ripartito nella misura di 6 in aumento del "Capitale e riserve di terzi" e di 14 ad incremento del p.n. di gruppo nella voce "Utile di gruppo portato a nuovo".




Cosa accade quando contemporaneamente...

..la partecipazione di controllo è iscritta nel bilancio della controllante ad un valore diverso da quello della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della controllata e...


... la partecipazione non è totalitaria?

In merito, la soluzione ad oggi percorsa consiste nella quantificazione di tale differenza (sia positiva che negativa) con riguardo alla sola partecipazione della controllante.




Tuttavia, è stata presa in passato in esame da parte dello IASB anche una diversa soluzione...

... sulla base della quale nella contabilizzazione dell'avviamento si dovrebbe comprendere anche la quota di spettanza delle minoranze azionarie, con il correlativo incremento della componente di patrimonio netto di pertinenza di terzi (*ED IFRS 3, giugno 2005*).



FULL GOODWILL




Poi, nel gennaio 2008 lo IASB ...

... ha completato la Phase II del progetto dedicato alle business combinations, avente lo scopo di sviluppare con il FASB un comune standard contabile di elevata qualità.

Ciò ha portato alla pubblicazione di una nuova versione (*revised*) dello IFRS 3 e della modifica (*amended*) dello IAS 27 (*Consolidated and Separate Financial Statements*).

Al contempo, il FASB ha emanato lo SFAS 141 (r) *Business Combinations* e lo SFAS 160 *Non-controlling interests in Consolidated Financial Statements*.



IFRS 3 (2008)

Presenta sostanziali differenze rispetto al draft pubblicato nel giugno 2005, tra cui in particolare:

- il mancato esplicito recepimento del modello del *full goodwill*;
- la possibilità di scelta, nella valutazione delle partecipazioni “non di controllo” (*non controlling interests*, denominazione utilizzata in luogo di *minority interests*), tra la corrispondente **quota del valore della attività e passività identificabili** della entità acquisita (che è l'impostazione propria anche del previgente IFRS 3) ed il **fair value** (in accordo con le indicazioni degli US GAAP).

Esempio soluzione vigente (X controlla Y al 70%):

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	167
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	147		
Totale	467	Totale	467

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale sociale	160
Magazzino	90	Riserve	40
Immobili	130	Utile	20
Totale	300	Totale	300


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	247
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	130	Utile gruppo	14
Avviamento	7	Capitale e riserve di terzi	60
		Utile di terzi	6
Totale	627	Totale	627

Esempio soluzione alternativa (X controlla Y al 70%):

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	167
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	147		
Totale	467	Totale	467

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale sociale	160
Magazzino	90	Riserve	40
Immobili	130	Utile	20
Totale	300	Totale	300

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	247
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	130	Utile gruppo	14
Avviamento	10	Capitale e riserve di terzi	63
		Utile di terzi	6
Totale	630	Totale	630




Il consolidamento sintetico delle partecipazioni significative

Sono "**significative**" quelle interessenze, costituenti immobilizzazioni, che:

- conferiscono il controllo sulla partecipata ma sono state **escluse dall'area di consolidamento**;
- configurano il **collegamento** con la partecipata (esercizio di una influenza notevole).


Esse vanno riportate nel BC con il procedimento di **consolidamento sintetico**, consistente nell'iscrivere la partecipazione ad un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto.



Il consolidamento sintetico delle partecipazioni significative

Tale metodo produce quantitativamente, in maniera sintetica, gli effetti del consolidamento proporzionale, con la differenza della non sostituzione pro-quota delle poste attive e passive della partecipata al valore della partecipazione.


La sua attuazione risulta notevolmente semplificata, grazie alla possibilità di adottare la valutazione al p.n. anche in sede di redazione del bilancio della partecipante.




Il consolidamento sintetico delle partecipazioni significative

In caso contrario, ossia di valutazione al costo, si rendono necessarie adeguate rettifiche.


In particolare, nell'anno d'acquisizione della partecipazione, con l'applicazione del criterio del "patrimonio netto" nel consolidamento, si possono verificare delle differenze, positive o negative, rispetto al costo d'acquisto.





In merito al trattamento di tali differenze:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 127/91 fa rinvio a quanto indicato nel punto 4 dell'art. 2426 c.c., fatta eccezione per la differenza positiva tra i valori corrispondenti al p.n. iscritti nel bilancio precedente e in quello attuale, che va allocata in una apposita voce del CE;
- lo **IAS 28** (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*) fa rinvio a quanto previsto dal **IFRS 10** e, quindi, dal IFRS 3, *Business Combinations*.



Anno di acquisizione (differenza positiva)

La società X, che redige il BC, ha acquisito nel corso dell'anno una partecipazione di collegamento al costo di 200; se la corrispondente quota parte del p.n. della collegata è pari a 170, sono possibili due soluzioni alternative per la differenza di +30:

- a) viene riportata nel CE consolidato come onere per la svalutazione della partecipazione;
- b) essendo attribuibile ad avviamento, viene inserita nello SP consolidato e, quindi, ammortizzata.

NB: per gli IAS/IFRS il trattamento è analogo, ad esclusione della sostituzione dell'ammortamento con la procedura di "impairment".

In concreto: soluzione a)



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
Partecipazione	170
.....
.....

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
Svalutazione	30
.....
.....


In concreto: soluzione b)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		
Partecipazione	170
Avviamento	24
.....	
.....	

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		
Ammortam. avviamento	6
.....	
.....	



NB: per gli IAS/IFRS si attua l'impairment




Anno di acquisizione (differenza negativa)

Se, invece, fermo restando a 170 il valore ottenuto dall'applicazione del criterio del p.n., l'acquisizione fosse avvenuta al prezzo di 150, le possibilità per la differenza di -20 sono le seguenti:

- a) viene iscritta in una riserva non distribuibile;
- b) in previsione di successive perdite della partecipata, viene accantonata nei fondi per rischi e oneri futuri.

Tali trattamenti **non** sono analoghi a quelli degli IAS/IFRS.

In concreto:




a)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Partecipazione	170	Riserva non distribuibile	20
.....		
.....		

b)


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Partecipazione	170	Fondo R.O.F.	20
.....		
.....		



Secondo gli IAS/IFRS...

... analogamente a quanto previsto nel consolidamento integrale, si dovrebbe allocare interamente ed immediatamente tale valore di 20 al conto economico in qualità provento.






Negli anni successivi...

... il valore della partecipazione determinato sulla base del criterio del p.n. può subire sia incrementi che decrementi, a seguito o di operazioni sul capitale compiute dalla partecipata o dei risultati economici ottenuti.

Non viene disciplinata specificamente l'ipotesi di un decremento del valore. Tuttavia, in una simile situazione, nel rispetto del principio della prudenza, sembrano non esserci dubbi in merito all'addebito diretto in CE del minusvalore.




Negli anni successivi...


Nel caso di un incremento di valore, si applica la norma dell'art. 36 che ne prevede l'iscrizione in CE, anche se limitatamente alla parte derivante da utili.

Pertanto, se l'incremento dovesse derivare da operazioni sul capitale, è plausibile asserire che la soluzione implicitamente scelta dal legislatore consista nella sua iscrizione in una riserva non distribuibile.

Considerazioni non dissimili possono essere effettuate sulla base degli IAS/IFRS.




In concreto:



a) il valore della corrispondente quota di p.n. della partecipata è calato da 170 a 150:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
Partecipazione	150
.....
.....

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
Svalutazione	20
.....
.....




In concreto:




b1) il valore della corrispondente quota di p.n. della partecipata è salito a 180 per effetto del realizzo di utili:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
Partecipazione	180
.....
.....

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	
.....	Rivalutazione 10
.....
.....




In concreto:



b2) il valore della corrispondente quota di p.n. della partecipata è salito a 180 per effetto di operazioni sul capitale:


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Partecipazione	180	Riserva non distribuibile	10
.....		
.....		



Il consolidamento proporzionale


Sulla base del disposto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 127/91, possono essere incluse nel BC anche quelle imprese che sono controllate congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, quali le "joint-ventures", ma con il **metodo di consolidamento proporzionale**.

Per tale inclusione, è condizione necessaria una partecipazione non $<$ alle % ex art. 2359, c. 3 (almeno **un quinto** dei voti, ovvero **un decimo** per società quotate).



Il consolidamento proporzionale comporta che:

- ◆ le attività e le passività, così come i componenti positivi e negativi di reddito, della partecipata sono riportati pro-quota nel BC sulla base della interessenza posseduta;
- ◆ i valori derivanti da rapporti infragruppo sono eliminati in proporzione alla stessa percentuale;
- ◆ la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di p.n.;
- ◆ non sono rappresentate le quote di patrimonio di pertinenza di terzi.



Il consolidamento proporzionale...

...secondo lo **IAS 28**, non è più il “trattamento contabile di riferimento” per le partecipazioni in “joint ventures” (come era previsto nel previgente IAS 31): “16. *Una entità che ha il controllo congiunto o un’influenza notevole su una partecipata, deve contabilizzare la propria partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto (..)*”.

Esempio: K controllata congiuntamente da A (40%) e B (40%)

STATO PATRIMONIALE A			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione K	200	Utile	20
Totale	520	Totale	520

CONTO ECONOMICO A			
Costi	300	Ricavi	320
Utile	20		
Totale	320	Totale	320


STATO PATRIMONIALE K			
Cassa	40	Debiti	200
Crediti	220	Capitale netto	500
Magazzino	190		
Immobili	250		
Totale	700	Totale	700

CONTO ECONOMICO K			
Costi	1000	Ricavi	1000
Totale	1000	Totale	1000



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	66	Debiti	280
Crediti	228	Capitale sociale	250
Magazzino	206	Riserve	50
Immobili	100	Utile	20
Totale	600	Totale	600

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Costi	700	Ricavi	720
Utile	20		
Totale	720	Totale	720



Grazie per
l'attenzione!

